


ASPETTI REGOLATORI DELL'ETICHETTATURA TRA TESTO UNICO DEL VINO E REGOLAMENTI EUROPEI





Le fonti normative dell'etichettatura e presentazione dei vini

- DM 13 agosto 2012 sull'etichettatura
- Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Legge 12 dicembre 2016 n. 238 (Testo Unico del Vino)
- Regolamento (UE) n. 33/2019
- Disciplinari di produzione




Indicazioni obbligatorie in etichetta

- Stesso campo visivo
- Caratteri indelebili e chiaramente distinguibili






Indicazioni obbligatorie in etichetta : denominazione di vendita






Indicazioni obbligatorie in etichetta : imbottigliatore, produttore o venditore, importatore





Indicazioni obbligatorie in etichetta : paese di produzione e lotto



Indicazioni obbligatorie in etichetta : quantità



Indicazioni obbligatorie in etichetta : titolo alcolometrico effettivo



Indicazioni obbligatorie in etichetta : allergeni



Contiene
Solfiti





Indicazioni obbligatorie in etichetta : DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP

Asti, Marsala, Franciacorta





Indicazioni obbligatorie in etichetta : tenore di zucchero

Denominazione	Residuo zuccherino (g/L)
• Pas dosé o Dosaggio zero	• < 3
• Extra brut	• ≤ 6
• Brut	• < 12
• Extra dry	• 12-17
• Dry o Sec	• 17-32
• Demi sec	• 32-50
• Dolce o Doux	• > 50



Indicazioni obbligatorie in etichetta: Annata delle uve

- Annata di produzione delle uve (facoltativa per le norme UE ma in Italia DM 5 ottobre 2010)
- Obbligatorietà con esclusione di vini liquorosi, vini spumanti non millesimati, vini frizzanti, IGT, vini comuni (varietali)
- Possibilità di indicazione dell'annata al di fuori dello stesso campo visivo
- Contributo minimo dell'85% delle uve da cui è stato ottenuto il vino





Indicazioni facoltative in etichetta : la varietà di uva

- Per vini varietali possibilità di indicare 7 tipologie di uve (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah) – quantità pari ad almeno l'85% del vino finale
- Spumanti varietali (la normativa italiana concede anche altri vitigni)
- Per vini DOP o IGP possibilità di indicare le varietà di uve se incluse nel Registro Nazionale delle varietà di vite e se previste dal Disciplinare
- I nomi Albana, Sagrantino e altri sono però riservati alle corrispondenti DOP
- Utilizzo di due o più varietà (indicazioni con ordine decrescente, quantitativo superiore al 15% del totale, caratteri con dimensioni e colori uguali – Reg. 33/2019: 85% una sola varietà, 100% due o più varietà)

Indicazioni facoltative in etichetta : tenore zuccherino e simboli dell'Unione

- Facoltativo per vini diversi dagli spumanti

Denominazione	Residuo zuccherino (g/L)
• Pas dosé o Dosaggio zero	• < 3
• Extra brut	• ≤ 6
• Brut	• < 12
• Extra dry	• 12-17
• Dry o Sec	• 17-32
• Demi sec	• 32-50
• Dolce o Doux	• > 50




Indicazioni facoltative in etichetta ammesse solo per vini DOCG e DOC





Indicazioni facoltative in etichetta ammesse solo per vini DOCG



Indicazioni facoltative in etichetta ammesse solo per vini DOCG, DOC e IGT



Indicazioni facoltative in etichetta : metodi di produzione



Indicazioni facoltative in etichetta : Menzioni specifiche tradizionali – Sottozone e UGA

- Elementi comuni di Sottozone e UGA:

- 1) Espressa previsione nel disciplinare

- 2) Correlazione ad una denominazione di origine con esclusione di IGT



Indicazioni facoltative in etichetta : Sottozone

- Aree delimitate con peculiarità ambientali o tradizionalmente note
- Aree designate con nome geografico, storico-geografico o amministrativo
- Aree previste nel disciplinare con regolamentazione più rigida



Indicazioni facoltative in etichetta : UGA

- Aree all'interno di DOP che corrispondono a comuni, frazioni, zone amministrative
- Aree elencate in liste allegate ai disciplinari
- Vinificazione separata e vino rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve



Indicazioni facoltative in etichetta : differenze fra Sottozone e UGA

- Sottozone più rigidamente disciplinate con precisa caratterizzazione del prodotto
- UGA indica il luogo di produzione a prescindere da una più rigida regolamentazione – vino connotato a livello geografico



Indicazioni facoltative in etichetta : la menzione «Vigna»

«Vigna» + toponimo o nome tradizionale può essere utilizzato solo se:

- I. I vini sono stati ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale
- II. La «vigna» è rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve
- III. Vinificazione separata



Indicazioni facoltative in etichetta : differenze fra UGA e «Vigna»

- Non c'è necessità di inserimento nel disciplinare (ma spesso lo è)
- Valenza non collettiva ma individuale



Indicazioni facoltative in etichetta : indicazioni dell'azienda con nomi diversi dal nome dell'imbottigliatore o produttore

ABBAZIA, ABTEI, ANSITZ, BURG, CASTELLO, KLOSTER, ROCCA, SCHLOFL, STIFT, TORRE, VILLA

Art. 54 Reg. (UE) 33/2019: «I termini elencati nell'allegato VI con riferimento all'azienda, diversi dall'indicazione del nome dell'imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.»



Etichettatura del vino biologico

- Reg. (UE) n. 203/2012: possibilità di scrivere in etichetta «vino biologico»
- DM 18 luglio 2018





Il futuro dell'etichettatura

La riforma della Politica Agricola Comune (PAC) ha introdotto, per i vini e i prodotti vinicoli aromatizzati, nuovi obblighi di etichettatura in forma fisica e digitale (e-label), sulla dichiarazione nutrizionale e sulla lista degli ingredienti: **l'indicazione delle calorie dovrà figurare direttamente sulle etichette cartacee**, mentre **la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale potranno essere fornite per il tramite di una e-label.**

<https://www.u-label.com/> (creazione di QR code)

il Comité Européen des Entreprises Vins (Ceev) e SpiritsEurope hanno presentato a fine settembre la piattaforma U-Label




La tutela delle Sottozone

La decisione del 5 ottobre 2021 sul caso **PENEDES** nell'opposizione EUIPO (Ufficio marchi UE) n. B 3 122 893

Fra lo spagnolo Consell Regulador De La Denominació D'origen Penedès e l'azienda Piera Martellozzo S.P.A.


PIERA è una sottozona della DOP PENEDES



Soluzioni:

- a) Azione giudiziaria (concorrenza sleale?)
- b) Deposito marchi collettivi ?


Rapporto marchi / DOP : chi prevale ?



Rapporto marchi / DOP : chi prevale?



Rapporto marchi / DOP : e in Alto Adige ?






Rapporto marchi / DOP



Marchi e denominazioni di origine

- Regolamenti UE n. 1308/2013 e n. 33/2019
- Disciplinare di Produzione
- Funzione pubblicitaria
- Tutela contro l'agganciamento
- Ruolo dei Consorzi



Marchi e denominazioni di origine

- Il marchio non può contenere una denominazione e neppure evocarla
- Diritto all'uso (aziende che rispettano il disciplinare) vs diritto di registrazione (riservato ai consorzi)
- Sorveglianza da parte del Consorzio.





Conflitto marchi / DOP

Il concetto di «evocazione» ex art. 103, 2° comma, del Reg. (UE) n. 1308/2013

Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o ii) nella misura in cui tale uso **sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica**;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o **evocazione**, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;
- c) qualsiasi altra **indicazione falsa o ingannevole** relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi altra **pratica che possa indurre in errore il consumatore** sulla vera origine del prodotto.



Conflitto marchi / DOP

Il concetto di «evocazione» per la Corte di Giustizia UE

«L'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall'altro, si configura quando **l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP.** L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare,

- a) dall'incorporazione parziale della denominazione protetta,**
- b) dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva,** e anche in assenza di tali elementi,
- c) dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi** o ancora
- d) da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione»**

Conflitto marchi / DOP (il cammino della Corte di Giustizia UE)

- Sentenza del 4 marzo 1999, «Gorgonzola/Cambozola», C-87/97
- Sentenza 26 febbraio 2008, «Parmesan», C-132/05
- Sentenza del 21 gennaio 2016, «Calvados/Verlados», C-75/15
- sentenza del 14 settembre 2017, « Port Charlotte », C-56/16
- sentenza del 7 giugno 2018, « Scotch Whisky Association » C-44/17
- sentenza del 2 maggio 2019 « Queso Manchego », C-614/17
- sentenza del 17 dicembre 2020 « Morbier », C-490/19,
- Sentenza del 9 settembre 2021, «Champanillo», C-783/19





Conflitto marchi / DOP

Alcuni casi decisi dall'EUIPO (Ufficio marchi UE)

- PROSECCO / PERISECCO
- PROSECCO / VALSECCO
- CHAMPAGNE / CHAMPAWS (classe 31)
- CHAMPAGNE / CHAMPAGNOLA (classi 30, 40)
- GORGONZOLA / CRUMBLYGORG
- LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE / SANTA CROCE (classi 33 e 35)
- BORDEAUX / BORD'OH
- AMARONE DELLA VALPOLICELLA / AMICONE
- ROQUEFORT / RONCARIFORT



I Consorzi di tutela

Consorzio Vini Alto Adige / Consorzio Vini del Trentino

Art. 41 Testo Unico del Vino

- a) **definire**, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, **l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni** di cui all'articolo 39, al fine di **salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a DOP o IGP** e contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché **definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;**
- b) **organizzare e coordinare le attività** delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
- c) **agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia** della DOP o dell'IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;
- d) esercitare funzioni di **tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;**
- e) svolgere **azioni di vigilanza** da effettuare prevalentemente **nella fase del commercio** in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.

I Consorzi di tutela



TRENTODOC





Grazie per l'attenzione!

Società Italiana Brevetti

Avv. Paolo Veronesi

Tel : +39 045 8014990

Stradone San Fermo n. 21, scala B – 37121 Verona

paolo.veronesi@sib.it

verona@sib.it

www.sib.it